AOU SASSARI

> Protocollo di Contrattazione integrativa aziendale



Premessa

Il presente documento definisce gli aspetti sottoposti a specifica contrattazione integrativa aziendale in materia di attività libero professionale intramoenia e delle attività aziendali a pagamento.

Art.1- Costruzione della tariffa

Le modalità di costruzione della tariffa è quella c.d. per sommatoria. Essa si articola come segue A) COSTI

Onorario del professionista al quale si sommanola quota del il costo dell'eventuale personale di supporto diretto fondo di perequazione, la quota da destinare al personale di supporto indiretto, i costi fissi distinti tra costi generali di esercizio e altri costi, gli oneri previdenziali calcolati su personale di supporto diretto e indiretto, l'IRAP calcolata sull'onorario del professionista, sul personale di supporto diretto, sul fondo di perequazione e sul personale di supporto indiretto.

- B) C.D. BALDUZZI 5% dell'onorario del professionista
- C) SVILUPPO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1,5 % dell'onorario del professionista

Le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

Art.2 -Compensi spettanti al personale di supporto diretto

La quota spettante al personale di supporto diretto quale compenso per le prestazioni rese al di fuori del normale orario di servizio è fissata, previo accordo tra le parti (Dirigente Medico e comparto sanitario/tecnico) in termini percentuali rispetto all'onorario del dirigente che effettua la prestazione libero professionale. Tale quota (%) dovrà essere comunicata nella domanda di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI e verrà differenziata in base alla tipologia di prestazione in misura non inferiore all'8% per prestazioni semplici come assistenza a visite specialistiche e sino ad un massimo complessivo del 30% per le prestazioni complesse (es assistenza a TC, RMN, Endoscopie complesse Lavoro in equipe).

Si precisa che il compenso spettante al personale di supporto diretto nelle **prestazioni di tipo chirurgico** è calcolato in termini percentuali rispetto **all'onorario del primo operatore**.

Art.3 – Quota destinata all'incentivazione del personale del comparto che collabora in maniera indiretta

A norma dell'art. 12 lettera c) DPCM 17.03.2000 una quota pari al **3**% dell'onorario del singolo professionista o dell'equipe, e quindi al netto dei costi aziendali, va a costituire un fondo destinato agli incentivi del personale del comparto per assicurare l'esercizio dell'ALPI.

Art.4 – Fondo di perequazione per le discipline mediche

Il fondo aziendale destinato alla perequazione dei dirigenti delle discipline mediche e veterinarie che abbiano limitata possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria di cui all'art. 57 comma 2 lettera i) del CCNL 08.06.2000 sono costituiti attraverso la destinazione di una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi per onorari dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, al netto delle quote a favore dell'Azienda.

Le discipline mediche e/o le unità operative che risultano avere una limitata possibilità di accesso o non abbiano possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intra-muraria sono di seguito elencate:

I Dirigenti Medici dei servizi di terapia intensiva e intensiva neonatale

Direzione medica di presidio

Medici di staff della Direzione aziendale

Una volta individuate le discipline o le UU.OO. con una limitata possibilità all'esercizio della libera professione, dalla perequazione si dovranno escludere coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione all'esercizio della stessa in altra struttura o in disciplina equipollente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.C.M. 27.10.2000.

Dall'erogazione del fondo in parola sono esclusi i Dirigenti part-time e con esercizio di attività extramoenia.

Inoltre per il personale avente diritto dovranno essere detratte le somme già percepite per prestazioni aggiuntive in libera professione richieste dall'Azienda.

Il compenso massimo erogabile come fondo di perequazione per il singolo professionista non può superare il valore medio annuo del compenso erogato per libera professione al singolo dirigente.

Il beneficio medio risulta dalla media matematica derivante dal totale dei compensi annualmente retribuiti ai Dirigenti Medici diviso per il numero dei professionisti che hanno svolto l'attività durante l'anno. Tale quota viene rapportata, per ogni avente diritto, ai periodi di effettiva presenza in servizio.

4

Sello & Julo

Eventuali somme non spese saranno destinate secondo criteri individuati in contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria

Art.5- Fondo di perequazione per le discipline sanitarie non mediche

Il fondo aziendale destinato alla perequazione dei dirigenti delle discipline sanitarie non mediche che abbiano limitata possibilità di esercizio della libera professione intra-muraria di cui all'art. 57 comma 2 lettera i) del CCNL 08.06.2000 sono costituiti attraverso la destinazione di una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi per onorari dell'attività libero professionale dei dirigenti sanitari non medici, al netto delle quote a favore dell'Azienda.

Una volta individuate le discipline o le UU.OO. con una limitata possibilità all'esercizio della libera professione si seguirà la stessa normativa del capitolo precedente.

Art.6- Quota destinata alla prevenzione e riduzione delle liste d'attesa

Ai sensi del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni nella L.n. 189 del 8.11.2012 il cui Art. 2 lett. C prevede che siano effettuati interventi di prevenzione e riduzione delle liste d'attesa,l'Azienda tratterrà una somma pari ad un ulteriore 5% del compenso del professionista.

Art.7- Modalità di effettuazione della prestazione

La prestazione deve essere effettuata al di fuori del normale orario di servizio. Se effettuata all'interno delle strutture aziendali essa va svolta previa digitazione del codice della causale di timbratura.

Qualora, per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale.

Art.8 - Norma di rinvio

Per quanto attiene ad ulteriore disciplina di dettaglio si rinvia alle convenzioni tra l'Azienda e i professionisti che svolgono sia attività cosiddetta pura sia allargata.

Si rinvia inoltre alle varie disposizioni e chiarimenti forniti in materia da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Sulf

More an R ANPO-ASCOTI-FIALS Theolow VIL FRE Frenchill